SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 novembre 2001, n. **424.**

Rifinanziamento della legge 1° marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 634):

Presentato dal sen. ASCIUTTI ed altri il 19 settembre 2001.

Assegnato alla 7ª commissione (Cultura), in sede deliberante, il 20 settembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione ed approvato il 25 settembre 2001 in un testo unificato con atto n. 635 (sen. PAGANO).

Camera dei deputati (atto n. 1653):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 10 e 16 ottobre 2001.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, l'8 novembre 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 13 novembre 2001 e approvato il 14 novembre 2001.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo:

— L'argomento della legge 1° marzo 2001, n. 39, è riportato nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 1

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 1° marzo 2001, n. 39, (Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi), è il seguente:

«1. È attribuito al comitato organizzatore locale dei Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1° agosto 2001.».

01G0486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2001, n. **425.**

Regolamento di attuazione della direttiva 2000/27/CE, che modifica la direttiva 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, concernente regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.263

1 . Al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«a) la rimozione di tutti i pesci secondo un piano predisposto dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione europea;»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — 1. È vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che abbiano già avviato le procedure per il riconoscimento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1992, n. 555, e successive modifiche, nonché contro le malattie dell'elenco I.

2. In deroga al comma 1 il Ministero della salute può autorizzare la vaccinazione in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia dell'elenco I a condizione che le modalità di vaccinazione siano precisate nel programma di intervento approvato a norma dell'articolo 15 e che sia tenuto conto dei criteri fissati nell'allegato E.

3. In caso di riesame, in sede comunitaria, della disciplina relativa alla vaccinazione, il Ministero della salute adotta le conseguenti misure tecniche di adeguamento.»;

c) dopo l'allegato D è aggiunto il seguente:

«ALLEGATO E

Criteri per i programmi di vaccinazione

I programmi di vaccinazione devono contenere almeno le informazioni seguenti:

1) situazione della malattia che giustifica la richiesta di vaccinazione;

2) informazioni sulle zone costiere e su quelle continentali, sulle località e sulle aziende in cui può essere eseguita la vaccinazione: tali zone non potranno in nessun caso estendersi oltre i limiti della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto creata intorno alla zona infetta;

3) informazioni particolareggiate sul vaccino da utilizzare, incluso il tipo o i tipi di vaccino che possono essere utilizzati;

4) informazioni particolareggiate riguardanti condizioni di impiego, frequenza di vaccinazione e limiti delle operazioni di vaccinazione;

5) criteri di sospensione della vaccinazione;

6) disposizioni per la tenuta di un registro delle operazioni di vaccinazione;

7) disposizioni per limitare i movimenti dei pesci nella zona di vaccinazione e per garantire che i pesci possano lasciare tale zona solo per essere abbattuti e destinati al consumo umano o, se necessario, per essere distrutti;

8) qualsiasi altra disposizione necessaria in caso di vaccinazione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 260

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2000/27/CE è pubblicata in GUCE n. L 114 del 13 maggio 2000.

— La direttiva 93/53/CEE è pubblicata in GUCE n. L 175 del 19 settembre 1993.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». L'art. 4 della succitata legge così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).* — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989».

Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, reca: «Misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci».

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6, del citato decreto, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 6. — 1. Non appena la presenza di una delle malattie dell'elenco I è ufficialmente confermata il servizio ufficiale dispone, oltre a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure nell'azienda infetta:

a) la rimozione di tutti i pesci secondo un piano predisposto dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione europea;

b) la pulizia e la disinfezione di tutte le vasche presenti nelle aziende di terraferma, previo svuotamento dell'acqua, che deve essere sottoposta ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;

c) la distruzione, conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sotto il controllo del servizio ufficiale, di tutte le uova, i gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia, considerati materiali ad alto rischio;

d) l'uccisione e la distruzione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, sotto il controllo del servizio ufficiale, dei pesci vivi oppure, per i pesci che hanno raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentano alcun segno clinico di malattia, il loro abbattimento, sotto controllo ufficiale, ai fini della commercializzazione o della trasformazione per il consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede affinché:

1) i pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati;

2) le operazioni siano effettuate in modo da impedire la diffusione di agenti patogeni;

3) le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati materiali ad alto rischio, siano sottoposti ad un trattamento idoneo alla distruzione degli agenti patogeni conformemente al decreto legislativo n. 508 del 1992;

4) le acque utilizzate siano sottoposte ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;

e) la immediata pulizia e la disinfezione delle vasche, degli impianti e delle sostanze potenzialmente contaminati, dopo il ritiro dei pesci, delle uova e dei gameti. Tali operazioni devono avvenire secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale in modo da eliminare gli eventuali rischi di diffusione o di sopravvivenza dell'agente patogeno;

f) la distruzione di qualsiasi materia di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, o l'effettuazione di un trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;

g) l'indagine epizootologica, conformemente all'art. 8, comprendente il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

2. Tutte le aziende che si trovano nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui è situata l'azienda infetta devono essere sottoposte ad ispezioni sanitarie e, qualora vengano accertati casi positivi, si applicano le misure di cui al comma 1.

3. Il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dal servizio ufficiale, previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e dopo che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto appropriato dallo stesso servizio, tale da garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno nonché l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero.

4. Il servizio ufficiale collabora con i servizi ufficiali di altri Stati membri per garantire il rispetto delle misure di cui al presente articolo, quando è necessaria una cooperazione per l'applicazione delle misure di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* adottate da un altro Stato membro.».

01G0483

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quinta seduta comune, mercoledì 12 dicembre 2001, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

01A13110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 123.674 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Banca d'Italia le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 ottobre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 novembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 dicembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventiquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 dicembre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A13020

DECRETO 21 novembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 123.674 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 3 agosto, 24 settembre, 24 ottobre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 3 agosto 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 3 agosto 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 3 agosto 2001, entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 3 agosto 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 3 agosto 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 novembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 dicembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 dicembre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2008, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, faranno carico ai

capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A13022

DECRETO 21 novembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 123.674 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 settembre 2001, 10 e 24 ottobre, 9 novembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 novembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 dicembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 dicembre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A13021

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kolodynska Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kolodynska Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lubartow (Polonia) dalla sig.ra Kolodynska Elzbieta, nata a Michow (Polonia), il giorno 27 agosto 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kolodynska Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12986

DECRETO 23 novembre 2001.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 4 ottobre 2001 della ditta Roche S.p.a. titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Roche S.p.a., sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

TRONAN:

10 confetti gastroresistenti 100 mg - A.I.C. n. 027758010;

20 confetti gastroresistenti 50 mg - A.I.C. n. 027758022;

TIBERAL: 3 compresse 500 mg - A.I.C. n. 024403014;

TEMETEX: 0,1% soluzione cutanea flacone 30 ml - A.I.C. n. 023682103;

DRAGANON: 20 compresse 750 mg - A.I.C. n. 027773023;

BEZALIP: 50 confetti 200 mg - A.I.C. n. 024732012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13009

DECRETO 23 novembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Novalbac».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Polifarma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 giugno 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicate nelle premesse, è revocata con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

NOVALBAC:

«20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide - A.I.C. n. 033946 017;

«20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 033946 029.

Ditta: Polifarma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13004

DECRETO 26 novembre 2001.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipogen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 383 del 20 giugno 2001 di trasferimento di titolarità della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto della ditta I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. alla ditta Biores Italia S.p.a.;

Vista la domanda datata 9 ottobre 2001 della ditta Biores Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicate nelle premesse, è revocata con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LIPOGEN: «900 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033397023.

Ditta Biores Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13005

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 25 ottobre 2001.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sul documento di linee-guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente: «Triage intraospedaliero (valutazione gravità all'ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»;

Viste le «Linee-guida sul sistema dell'emergenza sanitaria» in applicazione del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, approvate con l'atto d'intesa tra Stato e regioni, adottato nel corso della seduta dell'11 aprile 1996 di questa Conferenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996;

Vista la proposta di accordo in oggetto che è stato trasmesso dal Ministro della salute il 20 aprile 2001;

Considerato che il 5 giugno 2001, in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato alcune

proposte di modifica al documento contenente: «Chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria», che sono state accolte dai rappresentanti delle amministrazioni centrali;

Considerato che il 10 luglio 2001 il Ministero della salute ha trasmesso il testo nella stesura definitiva con le modifiche concordate in riunione tecnica il 26 giugno;

Considerato che con nota del 25 luglio 2001, il Ministro della salute ha confermato i contenuti della proposta di linee-guida di cui all'oggetto;

Tenuto conto che con nota del 15 ottobre 2001, il coordinamento tecnico dell'area sanità e servizi sociali a nome di tutte le regioni, ha espresso l'avviso favorevole per i documenti in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:

il Ministro della salute, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

concordano sulla opportunità di definire criteri e indirizzi uniformi su alcuni specifici aspetti del sistema di risposta all'emergenza - urgenza sanitaria, in conformità a quanto previsto dalle richiamate linee-guida del 1996;

convengono che il Ministro della salute fornisca alle regioni e alle province autonome gli indirizzi ed i criteri generali contenuti nei seguenti documenti di linee-guida:

triage intraospedaliero (valutazione gravità all'ingresso);

chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria.

I documenti di linee-guida vengono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante.

Roma, 25 ottobre 2001

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: LA FALCE

ALLEGATO

LINEE GUIDA SUL «TRIAGE» INTRAOSPEDALIERO PER GLI UTENTI CHE ACCEDONO DIRETTAMENTE IN PRONTO SOCCORSO.

Considerazioni generali.

Il sistema di «triage» è uno strumento organizzativo rivolto al governo degli accessi non programmati ad un servizio per acuti.

Questo processo, con cui i pazienti vengono selezionati e classificati in base al tipo e all'urgenza delle loro condizioni, è da distinguere dalla visita medica, in quanto l'obiettivo del «triage» è proprio la definizione della priorità con cui il paziente verrà visitato dal medico.

Il triage, come sistema operativo, può essere svolto con diverse modalità a seconda dei campi in cui viene applicato: in centrale operativa, in pronto soccorso, sul territorio o nelle maxiemergenze e catastrofi.

Il termine triage deriva dal verbo francese «trier» e significa scegliere, classificare e indica quindi il metodo di valutazione e selezione immediata usato per assegnare il grado di priorità, per il trattamento quando si è in presenza di molti pazienti.

Il presente documento intende affrontare specificatamente la funzione di triage a livello ospedaliero ed in particolare nelle strutture complesse di pronto soccorso, come previsto dall'atto di intesa Stato regioni sulle linee guida in materia di requisiti organizzativi e funzionali della rete di emergenza-urgenza, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 laddove recita «all'interno del D.E.A. deve essere prevista la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato, che opera secondo i protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio».

La tendenza in crescita e comune a tutte le realtà sanitarie di ricorrere al pronto soccorso da parte di un numero sempre maggiore di cittadini crea l'esigenza di utilizzare il triage nel pronto soccorso ad elevato numero di accessi.

A livello ospedaliero, la funzione di triage deve essere attivata in tutte le unità operative di pronto soccorso - accettazione, purché correlata al numero degli accessi.

Le aziende sanitarie devono garantire le risorse per assicurare la funzione di triage.

Tale funzione dovrà essere assicurata in ogni caso e continuamente in quei presidi con oltre 25.000 accessi per anno.

Gli ospedali che, pur essendo al di sotto dei 25.000 accessi per anno, si trovano ad operare in condizioni di flussi periodicamente elevati ed irregolari (turismo stagionale, fiere, manifestazioni, ecc.) devono garantire la funzione di triage proporzionalmente alle necessità.

Personale.

Il triage deve essere svolto da un infermiere esperto e specificatamente formato, sempre presente nella zona di accoglimento del pronto soccorso ed in grado di considerare i segni e sintomi del paziente per identificare condizioni potenzialmente pericolose per la vita e determinare un codice di gravità per ciascun paziente al fine di stabilire le priorità di accesso alla visita medica.

L'infermiere opera sotto la supervisione del medico in servizio, responsabile dell'attività, e secondo protocolli predefiniti riconosciuti e approvati dal responsabile del servizio di pronto soccorso - accettazione o dipartimento di emergenza - urgenza ed accettazione (D.E.A.).

Il triage è patrimonio del pronto soccorso e, ove sussista la rotazione del personale in ambito dipartimentale, deve essere condiviso da tutto il personale infermieristico del dipartimento di emergenza - urgenza ed accettazione medesimo.

Formazione del personale infermieristico.

L'*iter* formativo deve essere rivolto al personale con diploma di infermiere professionale o diploma universitario di infermiere e con esperienza sul campo di almeno sei mesi in pronto soccorso, e deve riguardare oltre l'insegnamento di base rispetto alle funzioni di triage anche lezioni di psicologia comportamentale, di organizzazione del lavoro e di conoscenza di tecniche relazionali.

Organizzazione del lavoro.

L'attività del triage si articola in:

accoglienza: raccolta di dati, di eventuale documentazione medica, di informazioni da parte di familiari e/o soccorritori, rilevamento parametri vitali e registrazione.

assegnazione codice di gravità: è opportuno che vengano attribuiti codici colore sia per criteri di praticità, omogeneità ed efficacia visiva, sia perché di immediata comprensione anche da parte dei pazienti. È necessario inoltre che tale criterio coincida con i codici utilizzati nella fase extraospedaliera.

I codici di criticità, in analogia con i criteri definiti dal decreto del Ministero della sanità del 15 maggio 1992, articolati in quattro categorie ed identificati con colore sono:

codice rosso: molto critico, priorità massima pazienti con compromissione delle funzioni vitali, accesso immediato alle cure;

codice giallo: mediamente critico, priorità intermedia;

codice verde: poco critico, priorità bassa, prestazioni differibili;

codice bianco: non critico, pazienti non urgenti;

gestione dell'attesa: per la rivalutazione delle condizioni dei pazienti che possono mutare durante l'attesa.

Per poter assicurare un livello qualitativo adeguato occorre prevedere la verifica periodica della congruità dei codici assegnati.

Strutture.

Le strutture in cui viene effettuato il triage devono consentire la raccolta dati, informazioni ed una breve semplice valutazione con rispetto della privacy anche ai sensi della normativa vigente.

Informazione all'utenza.

È indispensabile garantire una corretta informazione all'utenza sul sistema di triage.

Tale azione deve essere sviluppata dalle aziende sanitarie attraverso il supporto di una campagna informativa rivolta alla popolazione (informazione tramite media, distribuzione opuscoli, ecc.) e con strumenti (pannelli luminosi, ecc.) da collocarsi in ogni luogo di attesa contiguo agli ambulatori di pronto soccorso.

LINEE GUIDA SULLA CHIRURGIA DELLA MANO E MICROCHIRURGIA NEL SISTEMA DELL'EMERGENZA - URGENZA SANITARIA.

Premessa.

La chirurgia della mano e microchirurgia può essere definita come una «... attività di diagnosi e cura che richiede un particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificatamente formato ...» (art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595).

Anche se non inserita nell'elenco delle altre specialità contenute nel decreto ministeriale 29 gennaio 1992, la chirurgia della mano e microchirurgia viene individuata nell'ambito del D.E.A. di secondo livello di cui all'atto d'intesa Stato-regioni sul sistema di emergenza sanitaria, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

In base a tale atto, al pari di altri settori di intervento nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria, occorre prevedere sul territorio nazionale una rete di presidi in grado di fornire una risposta sanitaria specialistica di chirurgia della mano e microchirurgia.

Definizione dei livelli di intervento.

Nel campo della chirurgia della mano e microchirurgia, gli interventi sono configurabili, dal punto di vista della complessità chirurgica in due distinti livelli:

I livello, o a «bassa complessità», riconducibile a tutta la patologia traumatica della mano (lesioni cutanee, lesioni tendinee e capsulo-legamentose, fratture chiuse, ecc.);

II livello, o ad «alta complessità», riconducibile a prestazioni di alta specialità, ovvero al trattamento di lesioni gravi, come quelle in cui sono interessati più di tre tessuti con particolare riguardo ai vasi, che, nel caso di reimpianti, garantiscono la vitalità del segmento interessato.

Dal punto di vista operativo, sono definibili ad «alta complessità» quelle situazioni che rendono necessaria l'attivazione di una seconda équipe operatoria microchirurgica, per far fronte all'emergenza.

Organizzazione della rete.

La rete dei presidi, in grado di fornire una risposta sanitaria specialistica, deve essere costituita da centri di I livello e da centri regionali o interregionali di II livello.

Gli interventi di chirurgia della mano e relative tecniche microchirurgiche, configurabili dal punto di vista della complessità chirurgica come di I livello o a «bassa complessità», sono realizzabili presso le unità funzionali chirurgiche di ortopedia e traumatologia, anche attraverso l'attività di specifici settori all'interno delle unità medesime.

Tali settori di intervento sono collocati in presidi ospedalieri sedi di dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione di I livello (D.E.A. I livello).

Gli interventi di chirurgia della mano e relative tecniche microchirurgiche, configurabili dal punto di vista della complessità chirurgica come di I livello o ad «alta complessità», sono realizzabili presso le unità funzionali di chirurgia della mano e microchirurgia collocate in presidi ospedalieri sedi di dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione di II livello (D.E.A. di II livello), come da atto d'intesa Stato-regioni.

I centri di II livello devono assicurare la corretta pianificazione della casistica di competenza (elezione) ed il trattamento di emergenze-urgenze indifferibili e coincidenti (urgenza), dotandosi conseguentemente delle necessarie risorse umane e tecnologiche.

Le regioni e le province autonome, nell'ambito della specifica programmazione regionale, definiscono i criteri per l'accreditamento, nonché specifici indicatori per la verifica ed il controllo della qualità delle prestazioni erogate.

Modello organizzativo della rete.

Alla luce della distribuzione attuale delle unità operative presenti sul territorio nazionale, occorre organizzare una rete integrata di chirurgia della mano e microchirurgia prevedendo l'eventuale potenziamento delle strutture già esistenti, nonché l'istituzione di altre, al fine di garantire una copertura omogenea dell'intero territorio.

Sulla base dell'incidenza della patologia traumatica, delle caratteristiche orografiche del territorio e della distribuzione della popolazione occorre individuare, orientativamente ogni 4 milioni di abitanti, una struttura di II livello di chirurgia della mano e microchirurgia.

Per una corretta erogazione di prestazioni di chirurgia della mano e microchirurgia, le regioni e le provincie autonome possono programmare, in accordo con le regioni viciniori, l'individuazione di ulteriori unità funzionali e/o il potenziamento delle strutture esistenti.

Le realtà attualmente sprovviste di strutture di II livello devono attivare, sulla base di protocolli di intesa da definirsi tra regioni e province autonome limitrofe, un coordinamento interregionale per la gestione dei flussi di pazienti ed una corretta risposta sanitaria specialistica.

Indicazioni operative.

1) Per la traumatologia in particolare, la risposta sanitaria in regime d'urgenza si realizza attraverso l'utilizzo di protocolli finalizzati all'individuazione delle modalità di gestione delle urgenze indipendentemente dalla sede di provenienza dell'infortunato, nonché delle modalità di trasferimento ed accettazione presso le unità funzionali di chirurgia della mano e microchirurgia di riferimento;

2) l'efficacia degli interventi è strettamente legata all'integrazione tra il livello clinico ed il livello organizzativo dove:

il livello clinico è rappresentato dall'attività sul luogo dell'evento, sui mezzi di soccorso e negli ospedali;

il livello organizzativo è rappresentato dall'attività della centrale operativa «118»;

3) il coordinamento per il trasferimento presso le unità funzionali di II livello con la conseguente individuazione del posto letto, viene svolto dalla centrale operativa 118 competente per territorio, sulla base di protocolli da definirsi tra regioni/province autonome limitrofe. Qualora questi ultimi accordi non fossero ancora in essere occorre far riferimento a quanto indicato al successivo punto 6);

4) i protocolli elaborati sulla base di quanto indicato nella scheda in allegato vengono adottati dalle centrali operative 118, dai pronto soccorso - accettazione - medicina d'urgenza, nonché dalle unità funzionali di I livello per l'individuazione:

dei casi da indirizzare presso i centri di II livello (chirurgia della mano e microchirurgia);

dei tempi di trasferimento;

delle modalità di trasporto;

5) la gestione delle lesioni complesse e delle amputazioni deve prevedere la trasmissione di informazioni generali relative al paziente ed alle lesioni subite dal medesimo (modalità, cronologia e tipologia di infortunio), nonché le modalità di soccorso territoriale e di trasporto, così come descritte nell'allegato;

6) in fase transitoria, in attesa della completa attivazione del «sistema 118» sull'intero territorio nazionale ed avvalendosi del supporto delle centrali operative, possono essere utilizzati sistemi di coordinamento già operanti sulla base di esperienze già consolidate.

All'interno delle strutture complesse chirurgiche (ortopedia e traumatologia e/o chirurgia plastica, ecc.), la responsabilità di settori di specifica attività di I livello può essere affidata a dirigenti medici con documentata esperienza nel campo della chirurgia della mano e delle relative tecniche microchirurgiche.

La responsabilità delle unità funzionali di II livello di chirurgia della mano è affidata ad un dirigente medico con documentata esperienza nel settore della chirurgia della mano e delle relative tecniche microchirurgiche, che abbia espletato, per almeno due anni, attività presso centri specialistici riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.

01A12203

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 9 novembre 2001, il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 9 novembre 2001 a causa dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL e RDB.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 novembre 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A12906

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 9 novembre 2001, il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 9 novembre 2001 per assemblea sindacale e sciopero unitario del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 novembre 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A12907

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 9 novembre 2001, il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.A.B.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 9 novembre 2001, a partire dalle ore 10,45, a causa delle sciopero del personale indetto dalle Confederazioni sindacali nazionali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 novembre 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A12908

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla Direzione regionale della Sicilia.

1.1. E' accertato il mancato funzionamento del-l'ufficio del registro bollo demanio e ammende, dell'ufficio del registro atti civili e dell'ufficio del registro successioni di Catania nel giorno 31 ottobre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dei locali degli uffici di cui al punto 1.1. nel giorno a fianco indicato, i medesimi uffici non hanno operato per consentirne i relativi interventi.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 15 novembre 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A13030

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cosenza - sede centrale e sede staccata.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO
PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Cosenza n. 359530 del 12 novembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi al fatto che è stata effettuata la disinfestazione dei locali della sede centrale e della sede staccata;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Calabria, ancorché istituito, non risulta operante alla data del presente decreto e, pertanto, non si rende possibile acquisire il prescritto parere di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno 9 novembre 2001 dalle ore 12,30 alle 14 e giorno 10 novembre 2001 dalle ore 8 alle 14; regione: Calabria - Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Cosenza - sede centrale e sede staccata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 novembre 2001

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

01A13024

DETERMINAZIONE 22 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio della conservatoria dei RR. II. di Biella.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dalla Conservatoria dei RR. II. di Biella in data 25 ottobre 2001, prot. 1945., con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla rottura dell'UPS, o gruppo di continuità;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 30 ottobre 2001, prot. n. 13345;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue:

i giorni 20, 22 e 23 ottobre 2001.

Regione Piemonte: conservatoria dei RR. II. di Biella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 novembre 2001

Il direttore compartimentale: MAGGIO

01A13047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 dicembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Costituzione di una commissione atta all'elaborazione di una proposta per l'istituzione di una imposta europea sulle transazioni valutarie ed eventuale istituzione di un'imposta nazionale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'ATTAC Italia - via San Carlo n. 42 - 40121 Bologna tel. 3355742958 (www.attac.org).

01A13080

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vibriobac»

Estratto decreto n. 522 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VIBRIOBAC, nelle forme e confezioni: «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42 - c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993;

confezione: «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse, A.I.C. n. 034477012 (in base 10), 10W4YN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba - Roma (Italia), via delle Gerbere s.n.c. (tutte).

Composizione: una compressa:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 75 mg; magnesio stearato 19,5 mg: lattosio 75 mg; talco 2,1 mg: metilidrossipropilcellulosa 19,5 mg: titanio biossido 6,2 mg; polietilenglicole 6000 3,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12848

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto del decreto n. 613 del 25 settembre 2001 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Nyogel"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001, alla pag. 28, prima colonna, e dove è scritto: «Titolare A.I.C. Ciba Vision Europe Ltd», leggasi: «Titolare A.I.C. Novartis Ophthalmics Europe», dove è scritto: «111QQC (in base 32)», leggasi: «11QQC».

01A13001

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muscoflex»

Estratto decreto n. 643 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MUSCOFLEX, nelle forme e confezioni: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco, 6 - c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034914010 (in base 10), 119HQU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.P.L. S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12845

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipsoflog»

Estratto decreto n. 645 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IPSOFLOG, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule» 30 capsule, «1% crema» tubo da 50 g, «20 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, «20 mg compresse solubili» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco, 6 - c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg capsule» 30 capsule - A.I.C. n. 034919011 (in base 10), 119NM3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Classe: «A - Nota: 66».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: lattosio 200 mg; amido di mais 50 mg; talco 10 mg; magnesio stearato 2 mg; titanio diossido E 171 1,252 mg; indicotina E 132 0,013 mg; gelatina 62,65 mg.

Confezione: «1% crema» tubo da 50 g.

A.I.C. n. 034919023 (in base 10), 119NMH (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: 1 tubo:

principio attivo: piroxicam 0,5 mg;

eccipienti: polietilenglicole 1000 monocetiletere 1 g; glicole propilenico 3,5 g; alcool cetostearilico 1,75 g; alcool feniletilico 0,25 g; esteri poliglicolici di acidi grassi 9 g; profumo anallergico 0,05 g; acqua depurata quanto basta a 50 g.

Confezione: «20 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

A.I.C. n. 034919035 (in base 10), 119NMH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: propilenglicole 400 mg; alcool etilico 100 mg; alcool benzilico 20 mg; nicotinamide 30 mg; acido cloridrico concentrato 4,3 mg; sodio idrossido 4,8 mg; fosfato monosodico 2,5 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 mg.

Confezione: «20 mg compresse solubili» 30 compresse.

A.I.C. n. 034919047 (in base 10), 119NN7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa solubile.

Classe: «A - Nota: 66».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa solubile:

principio attivo: piroxicam 20 mg.

eccipienti: lattosio 375 mg; cellulosa microcristallina 130 mg; idrossipropilcellulosa 70 mg; sodio stearil fumarato 5 mg;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12844

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decontril»

Estratto decreto A.I.C. n. 650 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DECONTRIL, nelle forme e confezioni: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso IM» 6 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso IM» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 035078017 (in base 10) 11GHW1 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma international S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Emilia n. 99 - Lodi - S. Grato (Tutte).

Composizione: una fiala:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg.

eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg; acqua p.p.i. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica, lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12847

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipsolam»

Estratto decreto A.I.C. n. 651 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IPSOLAM, nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse» 20 compresse, «0,50 mg compresse» 20 compresse, «1 mg compresse» 20 compresse, «0,75 mg/ml soluzione gocce orali» 20 ml.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale in Episcopia - Potenza, via San Rocco, 6, codice fiscale n. 01256840768.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979017 (in base 10) 11CH69 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg; silice colloidale 0,5 mg; amido di mais 6 mg; stearato di magnesio 0,75 mg.

Confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 034979029 (in base 10) 11CH6P (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg; silice colloidale 0,5 mg; amido di mais 6 mg; stearato di magnesio 0,75 mg; sunset yellow 0,15 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 034979031 (in base 10) 11CH6R (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg; silice colloidale 0,5 mg; amido di mais 6 mg; stearato di magnesio 0,75 mg; indigotina 0,06 mg.

Confezione: «0,75 mg/ml soluzione gocce orali» 20 ml.

A.I.C. n. 034979043 (in base 10) 11CH73 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 100 ml di soluzione per gocce orali contengono:

principio attivo: alprazolam 75 mg;

eccipienti: glicole propilenico 70 g; saccarina sodica 0,75 g; aroma amarena 7,5 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml; alcool etilico 13 g.

Indicazioni terapeutiche: Ipsolam è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia. Ipsolam è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12846

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tanipec»

Estratto decreto A.I.C. n. 655 del 5 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TANIPEC, nelle forme e confezioni: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l. con sede legale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6, codice fiscale 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 035013010 (in base 10), 11DJDL (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: ogni fiala da 3,3 ml contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml.

Indicazioni terapeutiche: osteolisi tumorale. Mieloma multiplo. Iperparatiroidismo primario. Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post monopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12849

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benipor»

Estratto decreto A.I.C. n. 661 del 5 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BENIPOR, nelle forme e confezioni: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 035014012 (in base 10), 11DKCW (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: ogni fiala da 3,3 ml contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml.

Indicazioni terapeutiche: osteolisi tumorale. Mieloma multiplo. Iperparatiroidismo primario. Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post monopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12850

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metacen»

Con il decreto n. 800.5/R.M.466/D146 del 26 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

METACEN: 25 capsule 25mg - A.I.C. n. 020873 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Promedica S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

01A13007

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zafirst»

Con il decreto n. 800.5/R.M.235/D147 del 26 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ZAFIRST: 40 mg compresse rivestite con film - 28 compresse rivestite - A.I.C. n. 032957021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Chiesi Farmaceutici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A13006

Revoca, su rinuncia, di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 206 del 12 novembre 2001

Con decreto n. 206 del 12 novembre 2001 è revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate:

TITOLARE A.I.C.	PRODOTTO
ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	BENZIRIN PLUS
ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	TANTUM BIOTIC ANTIMASTITE
ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	TANTUM BIOTIC PESSARI
BAYER SPA	TARDOMYOCEL COMP III
CHEMIFARMA SPA	VERBENZOLE 200
CHEMIFARMA SPA	VERIDONE
CHEMIFARMA SPA	TRICOXIN
CHEMIFARMA SPA	TETRAVERM 300
CHEMIFARMA SPA	SULFATER
CHEMIFARMA SPA	SULFAPLUS
CHEMIFARMA SPA	SPIRIDON
CHEMIFARMA SPA	MICOSAN 200
CHEMIFARMA SPA	GAMMACOLI
CHEMIFARMA SPA	DIASPIR
CHEMIFARMA SPA	ANPROVERM 200
CHEMIFARMA SPA	BOVIBACTER
CHEMIFARMA SPA	BIMICINA 400
CHEMIFARMA SPA	MICOSAN 100
CHEMIFARMA SPA	ANPRODAZOLO 100
CHEMIFARMA SPA	ANPROMISOL 100
CHEMIFARMA SPA	ANPRO MORBOSTOP
CHEMIFARMA SPA	ANPROPIRIDAZINA 200
CHEMIFARMA SPA	CORIVIT
CHEMIFARMA SPA	CHEMIFUR 100
CHEMIFARMA SPA	ANPROSULFAMICINA
DOX - AL ITALIA SPA	NALICIN
DOX - AL ITALIA SPA	NALIVET ORALE
DOX - AL ITALIA SPA	NAXENE ORALE
FATRO SPA	CARDIOVETE
FATRO SPA	NOLON
FATRO SPA	PAMIZOLE PLUS
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	POULVAC D 274
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	CORYZA VAC
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	IDROADECOVIS
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	BURSINE
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYCATCHIP
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYVAC I-R
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	CHICK N-K

FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	FLOGOCILLINA 25+25+2
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYVAC DA2
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	SUVAXYN COLI PLUS
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	SUVAXYN RHINITIS D
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	SOLUZIONE CALCIO METIONINA
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	POULVAC IBD 1466
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYVAC PARVO
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	SUVAXYN ERYSIPELAS
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DUPHAVAC IBR PI3
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYVAC PARVO II
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	POULVAC NCD LASOTA
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	SUVAXYN LAJESZKY+FLU
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYVAC DA2PI
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYVAC DA2+L
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYVAC DA2PI+L
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	CARICIDE COMPRESSE
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYCATCHIP CHLAM
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DUPLOCIL
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYVAC VII
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	DOHYVAC L
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	MS BAC
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	KANAPLUS
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	SOLUVAC
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 5 %
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	NEMAPAM L
FORT DODGE ANIMAL HEALTH SPA	AUREOMICINA NEOMICINA DOSER
I.Z.O. SPA	IZOALLERGIL
I.Z.O. SPA	IZOADIT
I.Z.O. SPA	IZOCOL
I.Z.O. SPA	IZOFENICOLO
I.Z.O. SPA	IZOFURAN
I.Z.O. SPA	IZOFURONE
I.Z.O. SPA	IZOPROGESTERONE
I.Z.O. SPA	MASTEKO
INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI-TREI SPA	MASTICILLINA POMATA SIRINGA 5 G SIRINGA 10 G
INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI-TREI SPA	PAN OXY SOL INIET 5% E 10 % FLACONE 100 ML
ISTITUTO CANDIOLI SPA	ACARENE BOMBOLA 300 ML - 400 ML
ISTITUTO CANDIOLI SPA	CANDIOLI DOMESTIC ANIMALS SPRAY BOMBOLA 50 ML 75 ML 100 ML 125 ML 200 ML 500 ML
ISTITUTO CANDIOLI SPA	ZANCO POLVERE BARATTOLO 50 G 75 G 150 G 250 G 500 G 1000 G
ISTITUTO CANDIOLI SPA	CANDIOLI DOMESTIC ANIMALS POLVERE BARATTOLO 50 G 75 G 150 G 250 G 500 G 1000 G
ISTITUTO CANDIOLI SPA	ZANCO SHAMPOO ATIPULCI ANTIZECCHE FLAC 50 ML 75 ML 125 ML 150 ML 250 ML 300 ML 1000 ML
ISTITUTO CANDIOLI SPA	ZANCO LOZIONE 50 ML E 250 ML
ISTITUTO CANDIOLI SPA	ZANCO SHAMPOO SECCO ANTIZECCHE ANTIPULCI BOMBOLA 50 ML 75 ML 300 ML
ISTITUTO CANDIOLI SPA	CANDIOLI DOMESTIC ANIMALS SHAMPOO FLAC 50 ML 75 ML 100 ML 125 ML 1000 ML
ISTITUTO CANDIOLI SPA	ZANCO SPRAY BOMBOLA 50 ML 75 ML 100 ML 125 ML 200 ML 500 ML
ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE PHARMA SPA	CLINDAVET
JANSSEN - CILAG SPA	L-RIPERCOL
LISAPHARMA SPA	CLISA VET 5 FIALE DA 5 ML
LISAPHARMA SPA	FENAL FLAC INIET 50 ML
LISAPHARMA SPA	CRISAN BARATTOLO 20 G POLVERE OS
LISAPHARMA SPA	CORTICILLINA FLAC+FIAL SOLV 4 FLAC+4 F SOLV
LISAPHARMA SPA	CICLOSTREPTAL VET FLAC 1000 + FIALA SOLV

LISAPHARMA SPA	CICLOSTREPTAL VET FLAC 500 MG+FIALA SOLV
LISAPHARMA SPA	AD LISA NORMALE 3 FIALE 5 ML
LISAPHARMA SPA	CALCIO LISA FLAC INIET 250 ML
LISAPHARMA SPA	ANTIPULMINA C/F FIALA 20 ML
LISAPHARMA SPA	B1 LISA VET 6 FIALE 5 ML
LISAPHARMA SPA	ANTIPULMINA C/F 2 FIALE 10 ML
LISAPHARMA SPA	CICK-STOP
LISAPHARMA SPA	FULIDONE 20 CPR 50 MG
LISAPHARMA SPA	AD LISA FORTE 3 FIALE 5 ML
LISAPHARMA SPA	AD LISA FORTISSIMO
LISAPHARMA SPA	CARBACOLO LISA 10 FILAE 5 ML
LISAPHARMA SPA	NEOQUINE L
LISAPHARMA SPA	NEOTRE
LISAPHARMA SPA	GUANIDIN VET 12 CPR
LISAPHARMA SPA	NEO-FARMASTRESS
LISAPHARMA SPA	NEO FARMASTRESS 20,8
LISAPHARMA SPA	COCCISTOP
LISAPHARMA SPA	VERMISTINA FLAC 50 CPR
LISAPHARMA SPA	TETRAZOL LISA FLAC 20 ML 6 FIALE 2 ML
LISAPHARMA SPA	SULFOLISA TUBO 5 CPR
LISAPHARMA SPA	LISAPEN F3 FLAC+FIALA SOLV
LISAPHARMA SPA	AMPROL MED
LISAPHARMA SPA	LISAPEN F2 FLAC+FIALA SOLV
LISAPHARMA SPA	SULFAMIDICO TRIPLO FLAC INIET 50-100-250 ML
LISAPHARMA SPA	MIOTERNATRINA VIGOR FLAC 250 G
LISAPHARMA SPA	SUCCETINA FLAC INIET 0,5 G
LISAPHARMA SPA	SUCCETINA FLAC INIET 1 G
LISAPHARMA SPA	SUCCETINA FLAC INIET 2,5 G
LISAPHARMA SPA	SULFAMIDICO TRIPLO TUBO 12 CPR
MERIAL ITALIA SPA	BIO NEW MG
MERIAL ITALIA SPA	IMORISTELLAN
MERIAL ITALIA SPA	SULDRAZIN
MERIAL ITALIA SPA	ENALFOR
MERIAL ITALIA SPA	IB+IC LAYERPLUS
MERIAL ITALIA SPA	GALLIMUNE SE FLAC 240 ML E FLAC 450 ML
MERIAL ITALIA SPA	DERFLU
MERIAL ITALIA SPA	NEMAFAX
MERIAL ITALIA SPA	BIO HE
MERIAL ITALIA SPA	BIO BRONCHITE
MERIAL ITALIA SPA	BIO ENFLU
MERIAL ITALIA SPA	BIO H120
MERIAL ITALIA SPA	RISVAX
MERIAL ITALIA SPA	BIO GUMBORO
MERIAL ITALIA SPA	NOVIPAN
MERIAL ITALIA SPA	FENILIFFA R
MERIAL ITALIA SPA	VACORES
NEOFARMA SRL	PIPERVERM
NEOFARMA SRL	NEO TETRAMISOLE 200 L
NEOFARMA SRL	NEORES FORTE
NEOFARMA SRL	NEOCOLI L 50-50
NEOFARMA SRL	NEO-SULFATRE
NEOFARMA SRL	NEOSPIRA B
NEOFARMA SRL	NEOTETRAMISOLE 100
PFIZER ITALIANA SPA	PORECT FLAC 500 ML
SERONO PHARMA SPA	PERGOVET 150
SERONO PHARMA SPA	PERGOVET 75
SEROVET SPA	OTOVET

SEROVET SPA	DERMOVET
SEROVET SPA	ELMIVET
SEROVET SPA	SEROQUANTEL COMPRESSE
SEROVET SPA	ASCARIDOLO MANCINI
TEKNOFARMA SPA	DODEVIT
TEKNOFARMA SPA	ACA CERULEN SOL. OTO FLAC. 30 ML
TEKNOFARMA SPA	DIAVIT SOL INIET 5 FLAC 5 ML
TEKNOFARMA SPA	DODEVIT SOL INIET 2 FLAC. 10 ML
TEKNOFARMA SPA	NEO ERLEN SOLUZIONE 800 ML
TEKNOFARMA SPA	ACA CERULEN SOL OTO FLAC. 20 ML
TEKNOFARMA SPA	FERVIT SOL INIET 10 FLAC. 10 ML
TEKNOFARMA SPA	NADIXEN PASTA TUBO 12 G
TEKNOFARMA SPA	NEO ERLEN SHAMPOO FLAC. 800 ML
TEKNOFARMA SPA	REAVIT SOL INIET 3 FLAC. 5 ML
TEKNOFARMA SPA	TIAVIT SOL INIET 5 FLAC. 5 ML
TEKNOFARMA SPA	TRICLEN CONFETTI 8 CPR 1 G + 8 CPR 0,2 G
VETEM SPA	AMMINOFARMA PLUS
VETEM SPA	EUTETRA LONG ACTING 50 ML 100 ML 250 ML
VETEM SPA	VETGABBROMICINA POMATA
VETEM SPA	KILAN VS BARATTOLO 100 G

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12877

Attribuzione o conferma nuovi numeri di A.I.C.

Provvedimento n. 219 del 12 novembre 2001

Alle sotto indicate confezioni dei medicinali per uso veterinario vengono ora attribuiti o confermati i nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio a fianco di ciascuno indicati:

Ditta **Angelini Francesco ACRAF spa**

DOBETIN B1 3000 5 fiale 5 ml	AIC n° 101009025	(già n° 23199)
DOBETIN B1 10000 3 fiale 10 ml	AIC n° 101009037	(già n° 23199/1)
DOBETIN B1 10000 flac. multi. 100 ml	AIC n° 101009013	(già n° 23199/1)
DOGALINA 90 compresse	AIC n° 101014013	(già n° 25838)
EQUIVIT C flac. multi. 100 ml	AIC n° 101015016	(già n° 28015)
STREPTOMAGMAZOO 10 boli	AIC n° 101007019	(già n° 22948)
TANTUM EQUIGEL tubo 100 g	AIC n° 101016020	(già n° 28064)
TANTUM EQUIGEL barattolo 500 g	AIC n° 101016018	(già n° 28064)
TANTUM EQUIGEL barattolo 1000 g	AIC n° 101016032	(già n° 28064)
TANTUM POLVERE 3 buste	AIC n° 101010027	(già n° 23351)
TANTUM POLVERE 15 buste	AIC n° 101010015	(già n° 23351)
UNISULFA VET flac. 5 compresse	AIC n° 101017022	(già n° 18346/1)
UNISULFA VET flac. 100 ml 20 %	AIC n° 101017034	(già n° 18346/A)
UNISULFA VET flac. 250 ml 20 %	AIC n° 101017010	(già n° 18346/A)
VETICORT flac. 10 ml	AIC n° 101011029	(già n°24417)
VETICORT flac. 50 ml	AIC n° 101011017	(già n°24417)
VETIPRIM flac. 100 ml	AIC n° 101013011	(già n°24532)

Ditta **Azienda Farmaceutica Italiana A.F.I. srl** **Via A. De Gasperi 47 – 21040 Sumirago (VA)**

AFILOSINA flac. 50 ml	AIC n° 101048015	(già n° 27.538)
AFILOSINA flac. 250 ml	AIC n° 101048027	(già n° 27.538)
AFISTERONE flac 20 ml	AIC n° 101029015	(già n°11717)
AGROCILLINA 10 flac 10 g + flac	AIC n° 101045021	(già n°26469)
CALCIFEROLO A fiala 10 ml	AIC n° 101032011	(già n°14630/2)
CORTILISA flac 100 mg + flac 10 ml	AIC n° 101034015	(già n°16532)
DEXAMET 100 ml	AIC n° 101041022	(già n°25675)
KANAXIN flac 250 ml	AIC n° 101046011	(già n°26908)
LEVISUL flac 100 ml	AIC n° 101036010	(già n°17847/A)
LUTEOGONIN B 1000	AIC n° 101025017	(già n°5370/C)
LUTEOGONIN B tipo forte	AIC n° 101025029	(già n°5370/B)
LUTEOGONIN B Depositum	AIC n° 101025043	(già n°5370/1)
METASULFA flac 100 ml	AIC n° 101035018	(già n°17533)
OXIRITARD flac 100 ml	AIC n° 101047025	(già n° 27173)
POSTIPOFISIN 6 fiale da 10 ml	AIC n° 101027011	(già n° 6895/A)
RITARDOMICINA 10 flac tp 40 ml	AIC n° 101030031	(già n° 12134)

Ditta Vetem spa

ADISOLE A-D-E gocce, flac da 50ml	AIC n° 101538015	(già n°21215)
ADISOLE A-D-E sol iniett, 5 x 5ml	AIC n° 101538041	(già n°21215)
ADISOLE A-D-E sol iniett, flac da 100ml	AIC n° 101538027	(già n°21215)
ADISOLE A-D-E sol iniett, flac da 250ml	AIC n° 101538039	(già n°21215)
AMPLITAL VET sosp iniett, flac da 100ml	AIC n° 101546036	(già n°23990)
AMPLITAL VET sosp iniett, flac da 200ml	AIC n° 101546048	(già n°23990)
AMPLITAL VET sosp iniett, flac da 50ml	AIC n° 101546024	(già n°23990)
AVIOCHINA 3,44%, flac da 120ml	AIC n° 101526022	(già n°8967)
AVIOCHINA polvere sol orale, 20 buste da 5g	AIC n° 101526034	(già n°8967)
AVIOCHINA sol orale 20%, flac da 500ml	AIC n° 101526010	(già n°8967)
ELMIFARMA L sol iniett, flac da 100ml	AIC n° 101552026	(già n°24347)
ELMIFARMA L sol iniett, flac da 250ml	AIC n° 101552014	(già n°24347)
ERBACOLINA sol iniett, flac da 100ml	AIC n° 101541011	(già n°22696)
ERBACOLINA sol iniett, flac da 20ml	AIC n° 101541023	(già n°22696)
FARMOLISINA, fl. 100ml	AIC n° 101524027	(già n°4111)
FARMOLISINA, fl. 20ml	AIC n° 101524039	(già n°4111)
FARMOLISINA, fl.50 ml	AIC n° 101524015	(già n°4111)
FOSFORILENE PLUS sol iniett, flac da 100ml	AIC n° 101557027	(già n°24808)
FOSFORILENE PLUS sol iniett, flac da 250ml	AIC n° 101557015	(già n°24808)
FOSFORILENE sol iniett, flac da 100ml	AIC n° 100238017	(già n°24808)
FOSFORILENE sol iniett, flac da 250ml	AIC n° 100238029	(già n°24808)
GABBROSTEROL, flac da 20ml	AIC n° 101542013	(già n°22937)
GABBROSTIM 2mg/ml, 10 flac da 4ml	AIC n° 101558029	(già n°24947/1)
GABBROSTIM 2mg/ml, 5 fiale da 1.5ml	AIC n° 101558094	(già n°24947/1)
GABBROSTIM 2mg/ml, 5 fiale da 4ml	AIC n° 101558043	(già n°24947/1)
GABBROSTIM 2mg/ml, flac da 20ml	AIC n° 101558031	(già n°24947/1)
GABBROSTIM 2mg/ml, flac da 40ml	AIC n° 101558082	(già n°24947/1)
GABBROSTIM 2mg/ml, flac da 4ml	AIC n° 101558017	(già n°24947/1)
GABBROSTIM sol iniett, flac da 15ml	AIC n° 101558068	(già n°24947/1)
GABBROSTIM sol iniett, flac da 3ml	AIC n° 101558070	(già n°24947/1)
GABBROSTIM sol iniett, flac da 45ml	AIC n° 101558056	(già n°24947/1)
GABBROSTIM sol iniett, fiala da 4ml	AIC n° 101558106	(già n°24947/1)
GABBROSTIM sol iniett, flac da 50 ml	AIC n° 101558118	(già n°24947/1)
GLUCALENE sol iniett, flac da 250ml	AIC n° 101534028	(già n°20356)
GLUCALENE sol iniett, flac da 500ml	AIC n° 101534016	(già n°20356)
KILAN + TRICHLORFON pasta, 40g	AIC n° 101559019	(già n°25786)
KILAN CG, 10 cpr da 100mg	AIC n° 101553030	(già n°24371)
KILAN CG, 20 cpr da 100 mg	AIC n° 101553079	(già n°24371)
KILAN E, 20g	AIC n° 101553067	(già n°24371/C)
KILAN O sosp. Orale, fl. 2,5 litri	AIC n° 101553042	(già n°24371/E)
KILAN O sospensione orale, flac da 1l	AIC n° 101553016	(già n°24371/E)
KILAN O, 10 boli	AIC n° 101553055	(già n°24371/A)
NEAZINA sol iniett, flac da 250ml	AIC n° 101517023	(già n°429/A)
NEOTRIMICINA sosp iniett, flac da 100ml	AIC n° 101545010	(già n°23974)
NEOTRIMICINA sosp iniett, flac da 200ml	AIC n° 101545022	(già n°23974)
NEOTRIMICINA sosp iniett, flac da 400ml	AIC n° 101545034	(già n°23974)
NEOTRIMICINA, flac da 50ml	AIC n° 101545046	(già n°23974)
NOVOSTEROL: 20ml (019); 50ml (021); 100ml (033)	AIC n° 101535	(già n°20393)
SILIFARMA sosp orale, flac da 100ml	AIC n° 101533014	(già n°20314)
STIMOVIT iniett, 500ml + fiala da 4ml	AIC n° 101532012	(già n°20311)
SUANOVIL: 50ml (013); 100ml (049); 250ml (052)	AIC n° 101537	(già n°21048/B)
SUIDESTRAN sol iniett, fl. 10ml	AIC n° 101530032	(già n°20243)
SUIDESTRAN sol iniett, flac da 200ml	AIC n° 101530018	(già n°20243)
SUIDESTRAN sol iniett, flac da 50ml	AIC n° 101530020	(già n°20243)
TIAMUTIN, flac da 50ml	AIC n° 101564021	(già n°27587)
TIAMUTIN, flac da 100ml	AIC n° 101564019	(già n°27587)
TILJET, flac da 100ml	AIC n° 101566014	(già n°27798/1)
TILJET, flac da 250ml	AIC n° 101566038	(già n°27798/2)
TILJET, flac da 50ml	AIC n° 101566026	(già n°27798)
TRISULFAN 30% sol iniett, flac da 250ml	AIC n° 101520029	(già n°2163/E-1)
TRODAX 34%, 100ml	AIC n° 101561025	(già n°26409)
TRODAX 34%, flac da 250ml	AIC n° 101561013	(già n°26409)
VETADISOLE Conc sol orale, flac da 50ml	AIC n° 101550010	(già n°24145)

VETADISOLE Forte iniett, 10 x 5ml	AICn° 101550022	(già n°24145/A)
VETTRIMICINA 1+1 sosp iniett, 1+1	AICn° 101551024	(già n°24240)
VETTRIMICINA 1+1 sosp iniett, 5+5	AICn° 101551036	(già n°24240)
VETTRIMICINA 3000000 sosp iniett, 1+1	AICn° 101551048	(già n°24240/1)
VETTRIMICINA 3000000 sosp iniett, 5+5	AICn° 101551012	(già n°24240/1)
VETTRIMICINA 5+5 sosp iniett, 1+1	AICn° 101551051	(già n°24240/2)
VETTRIMICINA 5+5 sosp iniett, 5+5	AICn° 101551063	(già n°24240/2)

Ditta **Boehringer Ingelheim spa**

BIOFAST Sosp iniet 100 ml	AICn° 101126011	(già n° 28952)
EFFORTIL INIETTABILE 50 ml	AICn° 101124016	(già n° 26985)
PERLUTEX Sosp iniet 10 ml	AICn°101120020	(già n° 26411)
PERLUTEX 20 compresse	AICn° 101120018	(già n° 26411/A)

Ditta **Azienda Terapeutica Italina A.T.I. srl**

ALCARUMIN Polvere Orale	AICn°101820013	(già n°19609)
ATIBLITZ, flac da 100ml	AICn°101822031	(già n°26236)
ATIBLITZ, flac da 250ml	AICn°101822029	(già n°26236)
ATIBLITZ, flac da 50ml	AICn°101822017	(già n°26236)
ATICOL 25 iniett GA, flac da 100ml	AICn°101823033	(già n°26296)
ATICOL 25 iniett GA, flac da 50ml	AICn°101823019	(già n°26296)
ATICOL 3 iniett GA, flac da 50ml	AICn°101823058	(già n°26296/1)
ATICOL Boli grandi ruminanti, 12 boli	AICn°101823072	(già n°26296/B)
ATICOL Boli piccoli ruminanti, 20 boli	AICn°101823045	(già n°26296/B-1)
ATICOL Polvere Orale	AICn°101823060	(già n°26296/A)
ATICOL Sospensione orale	AICn°101823021	(già n°26296/C)
ATIZYNE 25	AICn°101824011	(già n°22692)
ATIZYNE 40	AICn°101824023	(già n°22692/1)
DIGESTIVO ATI	AICn°101835015	(già n°19398)
FLUMEXIL Boli	AICn°101840078	(già n°26741/D)
FLUMEXIL Compresse	AICn°101840092	(già n°26741/E)
FLUMEXIL Granulato Idrosolubile 10%	AICn°101840116	(già n°26741/C)
FLUMEXIL Sol Iniett al 10%, flac da 100ml	AICn°101840039	(già n°26741/A-1)
FLUMEXIL Sol Iniett al 10%, flac da 500ml	AICn° 101840080	(già n°26741/A-1)
FLUMEXIL Soluzione Iniett al 5%, flac da 100ml	AICn°101840054	(già n°26741/A)
FLUMEXIL Soluzione Iniett al 5%, flac da 500ml	AICn°101840066	(già n°26741/A)
FLUMEXIL Sospens Iniett al 10%, flac da 100ml	AICn°101840041	(già n°26741/1)
FLUMEXIL Sospens Iniett al 10%, flac da 500ml	AICn°101840027	(già n°26741/1)
FLUMEXIL Sospens Iniett al 5%, flac da 100ml	AICn°101840104	(già n°26741)
FLUMEXIL Sospens Iniett al 5%, flac da 500ml	AICn°101840015	(già n°26741)
SULFA 96 Compresse da 1500mg	AICn°101846020	(già n°19650)
SULFA 96 Compresse da 150mg	AICn°101846018	(già n°19650/1)
SULFA 96 Soluz Iniett, flac da 100ml	AICn°101846032	(già n°19650/A)
SULFA 96 Soluz Iniett, flac da 250ml	AICn°101846044	(già n°19650/A)
TILOMICIN	AICn°101847010	(già n°21657)

Ditta **Nuova I.C.C. spa**

AEDITRE, flac da 50ml	AICn°102202013	(già n°20517)
AMPIGET, 100ml	AICn°102203015	(già n°25003)
AMPIGET, 20ml	AICn°102203027	(già n°25003)
BESCORT Intrarticolare, 5ml	AICn°102205010	(già n°23230)
BOVIGLAND, flac da 100ml	AICn°102206024	(già n°23929)
BOVIGLAND, flac da 10ml	AICn°102206012	(già n°23929)
CEFAMAST, 4 tubi x 5.5g	AICn°102208016	(già n°24904)
CEFAMAST, 50 tubi x 5.5g	AICn°102208028	(già n°24904)
CEFAMAST, 8 tubi x 5.5g	AICn°102208030	(già n°24904)
CEFAVET, 10g+40ml	AICn°102209018	(già n°24999)
DUOZIM BALSAMICO, 5+5 flac	AICn°102210010	(già n°20387)
EQUIGLAND, 2ml+50ml	AICn°102211012	(già n°23930)
MASTIPLUS, 4 tubi x 5.5g	AIC n°102224019	(già n°23987)
MASTIPLUS, 50 tubi x 5.5g	AICn°102224021	(già n°23987)
MASTIPLUS, 8 tubi x 5.5g	AICn°102224033	(già n°23987)

MICOZOO, flac da 50ml	AIC n°102225012	(già n°23346)
ROVITOX, flac da 500ml+flac da 5ml	AIC n°102228018	(già n°24441)
SUIGLAND Sol Iniett, 1x2ml	AIC n°102229022	(già n°24189)
SUIGLAND Sol Iniett, 5x2ml	AIC n°102229010	(già n°24189)
VETALGINA 10 - 20, 10g+25ml	AIC n°102230012	(già n°24368)
VETALGINA 10 - 20, 20g+50ml	AIC n°102230024	(già n°24368)
WHIPCIDE, 6x0.5g	AIC n°102231038	(già n°21768)
WHIPCIDE, 6x1g	AIC n°102231040	(già n°21768/1)

Ditta IZO spa Via Bianchi 9 – 25142 Brescia

BICOMPLEX, flac da 100ml	AIC n° 102002019	(già 25923)
BICOMPLEX, flac da 250ml	AIC n° 102002021	(già 25923)
BRONCOBIOTIC, flac da 100ml	AIC n° 102005028	(già 26528)
BRONCOBIOTIC, flac da 250ml	AIC n° 102005016	(già 26528)
DAIMERITRO, flac da 100ml	AIC n° 102006018	(già 25885)
DAIMERITRO, flac da 250ml	AIC n° 102006020	(già 25885)
DAIMOX SPRAY	AIC n° 102008012	(già 26723)
DESACIN, flac da 100ml	AIC n° 102010016	(già 26787)
DESACIN, flac da 250ml	AIC n° 102010028	(già 26787)
ELMIZIN, 25 compresse	AIC n° 102011044	(già 27091/A)
ELMIZIN, flac da 1000ml	AIC n° 102011057	(già 27091)
ELMIZIN, flac da 100ml	AIC n° 102011020	(già 27091)
ELMIZIN, flac da 2500ml	AIC n° 102011032	(già 27091)
ELMIZIN, flac da 500ml	AIC n°102011018	(già 27091)
ENDOSPRAY	AIC n° 101950018	(già 27656)
FERROSIL FORTE, flac da 100ml	AIC n° 102012046	(già 17731/1)
FERROSIL FORTE, flac da 50ml	AIC n° 102012034	(già 17731/1)
FERROSIL, flac da 100ml	AIC n° 102012022	(già 17731)
FERROSIL, flac da 50ml	AIC n° 102012010	(già 17731)
GENTAPLUS, flac da 100ml	AIC n° 102013012	(già 26184)
GENTAPLUS, flac da 250ml	AIC n° 102013024	(già 26184)
IZOASPERSORIO	AIC n° 102017011	(già 13949/A)
IZOBIDODICI, flac da 100ml	AIC n° 102018025	(già 16035/1)
IZOBIDODICI, flac da 500ml	AIC n° 102018013	(già 16035/1)
IZOCHINOSSAL sol orale: flac da100ml	AIC n° 102021019	(già 11442)
IZOCHINOSSAL sol orale: flac da 500ml	AIC n° 102021021	(già 11442)
I IZOCHINOSSAL sol orale: flac da 5l	AIC n° 102021033	(già 11442)
IZOCLOXACILLINA, 12 tubi da 5g	AIC n° 102022035	(già 24367)
IZOCLOXACILLINA, 24 tubi da 5g	AIC n° 102022023	(già 24367)
IZOCLOXACILLINA, 4 tubi da 5g	AIC n° 102022011	(già 24367)
IZOCOLIMICINA S, flac da 100g	AIC n° 102024015	(già 21769/A)
IZOCOLIMICINA, 5 buste da 10g	AIC n° 102024039	(già 21769)
IZOCOLIMICINA, 50 buste da 10g	AIC n° 102024027	(già 21769)
IZOERITRO	AIC n° 102025018	(già 22695)
IZOKAPPA, flac da 20ml	AIC n° 102029028	(già 14102)
IZOKAPPA, flac da 500ml	AIC n° 102029016	(già 14102)
IZOMAST	AIC n° 102030018	(già 25884)
IZOMETAZINA Sol al 25%	AIC n° 102031010	(già 11452)
IZOMETAZINA Sol al 40%	AIC n° 102031022	(già 11452/E)
IZOMETAZONE, flac da 100ml	AIC n° 102032036	(già 22058)
IZOMETAZONE, flac da 20ml	AIC n° 102032012	(già 22058)
IZOMETAZONE, flac da 50ml	AIC n° 102032024	(già 22058)
IZONEOCOL Liquido	AIC n°102034028	(già 15743/A-1)
IZONEOCOL, 1 busta da 1000g	AIC n° 102034030	(già 15743)
IZONEOCOL, 10 buste da 10g	AIC n° 102034016	(già 15743)
IZOPENICILLINA Lattazione, 12 siringhe da 5g	AIC n° 102036011	(già 26517)
IZOPENICILLINA Pomata forte per asciutta 1000000 UI, 12 siringhe da 7g	AIC n° 102035033	(già 13048/B-2)
IZOPIRIDINA	AIC n° 102037013	(già 12088)
IZOSTREPTOMICINA flac tappo perforabile 50 g	AIC n° 102041011	(già 1301)
IZOSTREPTOMICINA flac tappo perforabile 5 g	AIC n° 102041023	(già 1301)

Ditta Farmaceutici Gellini spa Via Nettunense km 20.300 – 04011 Aprilia (LT)

A.D.P. compresse, 10 compresse	102049020	(già 15161)
A.D.P. compresse, 100 compresse	102049018	(già 15161)
AMPLIREX 20%, flac da 50ml	102050034	(già 23138)
AMPLIREX compresse, 10 da 500mg	102050022	(già 23138/A)
ANTIEMOR-K, flac da 100ml	102052026	(già 11231)
ANTIEMOR-K, flac da 20ml	102052014	(già 11231)
BIURTO FORTE, flac da 100ml	102054018	(già 15197/1)
CAPARSOLATE, flac da 50ml	102065011	(già 21134)
CEPHREM muscolo, flac polvere+ solvente da 42.5g	102056013	(già 25660)
CEPHREM vena	102056025	(già 25660/A9
DERMIC, flac da 100ml	102058017	(già 26991)
DERMIC, flac da 50ml	102058029	(già 26991)
DESAVITZOO, flac da 100ml	102059021	(già 20262)
DESAVITZOO, flac da 10ml	102059019	(già 20262)
DICILLINA polvere aspersoria	102149010	(già 10822/A)
DUODOXAL 15%, flac da 100ml	102060047	(già 24214/C)
DUODOXAL 20%, polvere 10g+solvente 50ml	102060086	(già 24214)
DUODOXAL ASCIUTTA, 100 tubi da 5g	102060035	(già 24214/D)
DUODOXAL ASCIUTTA, 12 tubi da 5g	102060023	(già 24214/D)
DUODOXAL ASCIUTTA, 4 tubi da 5g	102060112	(già 24214/D)
DUODOXAL, 10 compresse da 500mg	102060074	(già 24214/A)
EMOVET K, flac da 20ml	102047014	(già 11450)
ERYTROTIL, 12 tubi-siringa da 6ml	102062015	(già 23560)
ERYTROTIL, 8 tubi-siringa da 6ml	102062027	(già 23560)
ESTROPILL 20, 8 compresse	102063043	(già 23352)
ESTROPILL 5, 32 compresse da 5mg	102063029	(già 23352/1)
ESTROPILL GOCCE, 30ml	102063031	(già 23352/A)
ESTROPILL, flac da 5ml	102063017	(già 23352/B)
FERDEX, flac da 100ml	102064019	(già 25542)
FERDEX, flac da 250ml	102064021	(già 25542)
GEAMICIN FORTIUS, flac polvere+flac solvente da 10	102070051	(già 25141/1)
GEAMICIN, polvere+flac da 100ml	102070036	(già 25141)
GEAMICIN, polvere+flac da 20ml	102070024	(già 25141)
GEAMICIN, polvere+flac da 500ml	102070063	(già 25141)
GELLIPEN PRONTO Sosp Iniett, flac da 100ml	102073020	(già 15159/A)
GELLIPEN PRONTO Sosp Iniett, flac da 20ml	102073018	(già 15159/A)
GELLIPEN PRONTO Sosp Iniett, flac da 250ml	102073032	(già 15159/A)
GELLIPEN PRONTO Sosp Iniett, flac da 500ml	102073069	(già 15159/A)
GELLIPRIM compresse	102074069	(già 24830/B)
GELLISULFA, 100ml	102075025	(già 16477/A)
GELLISULFA, 250ml	102075013	(già 16477/A)
GENTAGIL 3%, flac da 100ml	102076041	(già 24247)
GENTAGIL 3%, flac da 10ml	102076066	(già 24247)
GENTAGIL 3%, flac da 250ml	102076015	(già 24247)
GENTAGIL 3%, flac da 500ml	102076039	(già 24247)
GENTAGIL FORTIUS 10%, flac da 250ml	102076054	(già 24247/1)
GENTAGIL FORTIUS 10%, flac da 500ml	102076027	(già 24247/1)
GLUCORTIN RETARD, flac da 50ml	102077029	(già 26934/A)
ISMICALCIO ANTICOLLASSO Sol Iniett, 250ml+5ml	102134018	(già 8141/A)
KANACILL-ZOO Sol Iniett, flac da 100ml	102082017	(già 22894)
KANACILL-ZOO Sol Iniett, flac da 20ml	102082029	(già 22894)
KANACILL-ZOO Sol Iniett, flac da 500ml	102082031	(già 22894)
KANAPEN FORTIUS PRONTO, flac da 100ml	102085026	(già 22808/A)
KANAPEN FORTIUS PRONTO, flac da 250ml	102085040	(già 22808/A)
KANAPEN FORTIUS, flac polvere+flac solv da 40ml	102085053	(già 22808/1)
KANAPEN FORTIUS, flac polvere+flac solv da 80ml	102085038	(già 22808/1)
KANAPEN sospensione estemporanea iniett	102085014	(già 22808)
KETAVET 100, flac da 10ml	102087020	(già 26494/1)
KETAVET 100, flac da 50ml	102087018	(già 26494/1)
KETAVET 50, flac da 10ml	102087032	(già 26494/1)
KIBIS compresse	102088022	(già 26441/A)
KIBIS sciroppo, 50ml	102088010	(già 26441)
LEVOSOL G.A. sol iniett, flac da 100ml	102089036	(già 24201)

LEVOSOL G.A. sol iniett, flac da 500ml	102089012	(già 24201)
LEVOSOL P.A. sol iniett, flac da 10ml	102089014	(già 24201/1)
LYSAL ml10 (3g polvere + 7.6ml solvente)	102090531	(già 25531)
LYSAL ml50 (15g polvere + 38ml solvente)	102090014	(già 25531)
LYSAL, flac polvere da 1.5g + polvere da 3.8ml	102090026	(già 25531/1)
LYSAL, flac polvere da 0.9g+flac solvente da 2.2ml	102090038	(già 25531/1)
MAMZOO pomata, 100g	102091016	(già 2200)
METROZON granulato, flac da 10g	102092018	(già 4283)
NICLOVET 0.5, 16 compresse	102094012	(già 23945/1)
NICLOVET 2, 16 compresse	102094024	(già 23945)
OTOCIN, flac da 30g	102095015	(già 4303)
OTOGENT, flac da 30ml	102096017	(già 26467)
OXYGEL 10, flac da 100ml	102097021	(già 25749/1)
OXYGEL 10, flac da 250ml	102097033	(già 25749/1)
OXYGEL 5, flac da 100ml	102097019	(già 25749)
OXYGEL 5, flac da 250ml	102097033	(già 25749)
PENTOTHAL SODIUM, 1g+flac solv da 50ml	102098011	(già 21007/1)
PRURITEC, 2x8 compresse	102103013	(già 28010)
SAVOSS unguento	102106018	(già 4634)
SINCRO BOVIS, 10 flac da 5ml	102108014	(già 24208)
SINCRO BOVIS, flac da 50ml	102108026	(già 24208)
SINCRO BOVIS, flac da 5ml	102108038	(già 24208)
SINCRO OVIS, flac da 50ml	102110020	(già 24206)
SINCRO OVIS, flac da 5ml	102110018	(già 24206)
SINCRO SUIS, flac da 50ml	102109028	(già 24207)
SINCRO SUIS, flac da 5ml	102109016	(già 24207)
SPECTAM sol iniett, flac da 500ml	102111010	(già 24000/1)
SPECTAM, flac da 50ml	102111022	(già 24000)
Starter Drops, flac. 30ml	102113026	(già 25661/A)
STREKACIN	102114016	(già 16522)
TABLE GEL, blister 8 compresse	102116023	(già 25144)
TABLE GEL, blister 96 compresse	102116011	(già 25144)
THIAMIL 200, flac da 100ml	102117025	(già 25357)
THIAMIL 50, flac da 100ml	102117013	(già 25357/1)
TIMPANOLZOO sosp orale, flac da 100ml	102119017	(già 2455)
TONIVIT, flac da 100ml	102120021	(già 25641)
TONIVIT, flac da 500ml	102120019	(già 25641)
TRISULFAZINA flac da 250ml	102121011	(già 7682)
VISEL, flac da 50ml	102123015	(già 25697)
ZOOLAX, flac 200ml	102126012	(già 12315)

Le società titolari sono autorizzate ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.
I lotti già prodotti con i numeri in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12876

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 dicembre 2001

Dollaro USA	0,8889
Yen giapponese	110,72
Corona danese	7,4455
Lira Sterlina	0,62555
Corona svedese	9,3619
Franco svizzero	1,4741
Corona islandese	97,21
Corona norvegese	7,9760
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57478
Corona ceca	32,967
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,90
Litas lituano	3,5546
Lat lettone	0,5565
Lira maltese	0,4028
Zloty polacco	3,6323
Leu romeno	28093
Tallero sloveno	219,6729
Corona slovacca	43,150
Lira turca	1294000
Dollaro australiano	1,7176
Dollaro canadese	1,3973
Dollaro di Hong Kong	6,9331
Dollaro neozelandese	2,1360
Dollaro di Singapore	1,6298
Won sudcoreano	1128,37
Rand sudafricano	9,8623

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 5 adottata in data 27 giugno 2001 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

Con ministeriale n. 9PP/81389/FAR-L-47 del 9 novembre 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5, assunta dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 27 giugno 2001, concernente la determinazione degli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'anno 2002.

01A13034

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio ai beni patrimoniali dello Stato di un immobile sito in Diamante.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con l'Agenzia del demanio in data 19 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 5, foglio n. 279 in data 29 ottobre 2001, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 37 circa e l'opera pertinenziale ivi insistente, acquisita allo Stato, ubicate nel comune di Diamante (Cosenza), in località Pietrarossa, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio n. 7, particella n. 161 (ex particella n. 5/*b*) ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A12870

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Roma Vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1974 del 29 novembre 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Roma Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 ottobre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 12 (Modifica del numero dei componenti del consiglio di amministrazione: «dieci» - in luogo di «otto». In relazione alla predetta modifica, nel caso di elezione del consiglio di amministrazione con il metodo delle liste presentate dagli azionisti, variazione del numero massimo di candidati per ogni lista: «cinque» - in luogo di «quattro»); art. 15 (In relazione alla modifica di cui al precedente art. 12, variazione del *quorum* richiesto, in particolari casi, per le deliberazioni del consiglio di amministrazione).

01A13019

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto AIC/UAC n. 613 del 25 settembre 2001 del Ministero della salute recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Nyogel".» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Modificazione dell'autorizzazione* all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Nyogel"», leggasi: «*Autorizzazione* all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Nyogel"».

01A13008

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651285/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77